

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Antivivisezione Onlus,
E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella
Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M.
D'Azeglio N. 27/C;

contro

Presidenza Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Palermo, via A. De
Gasperi 81; Federazione Siciliana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv.
Alessandra Gazze', Maurizio Lino, Francesco Mistretta, con domicilio eletto presso
Francesco Mistretta in Palermo, via Liberta' 171;

nei confronti di

U.M.Enal Caccia P.T., Consiglio Siciliano Caccia Pesca e Ambiente, Ass.C.P.A.Caccia
Pesca e Ambiente, Arci Caccia, Annu Com.Reg.Sicilia, A.N.C.A.Ass. Nazionale
Cacciatori, A.N.L.C. Ass. Naz. Libera Caccia, Dederazione Italiana Caccia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.S.C.N. Associazione Siciliana Caccia e Natura e Consorti, rappresentato e difeso
dall'avv. Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via
G. Pacini 12; Partito Politico Caccia Ambiente, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di
Vece, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.A. 15 aprile 2009 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi
allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto
"Calendario venatorio 2009/2010", pubblicato in G.U.R.S. n. 18 del 24 aprile 2009, nelle
parti in cui l'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste, emanando il "Calendario
Venatorio 2009-2010" (C.V.):

a) autorizza l'attività venatoria "dal 3° settembre 2009" alle specie Coniglio selvatico
(*Oryctolagus cuniculus*), Tortora (*Streptopelia turtur*), Merlo (*Turdus merula*) e
Colombaccio (*Columba palumbus*),

b) autorizza la caccia alla Lepre italiana [*Lepus corsicanus*] su tutto il territorio regionale al
pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e
selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già INFS;

e) autorizza la caccia alla Beccaccia {Scolopax rusticola) per tre mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 14 gennaio 2010, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2010 contenuta nel parere dell'ISPRA;

d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 3 settembre 2008. in contrasto con i periodi di caccia e le limitazioni previsti dall'art. 18, comma 6, della L. n. 157/1992;

e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, della L. 157/1992;

f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a Vantazione di Incidenza (V.I.), nonché a Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S) ;

2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18.5.2006 dalla Giunta di Governo e della deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006, senza preventiva Vantazione di Incidenza (V.I.) e Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati..

con ricorso per motivi aggiunti:

1) del D.A. 31 agosto 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 41 del 4 settembre 2009, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010", adottato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste in (asserita) esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 730/09, 731/09 e 732/2009 del 17 luglio 2009, emesse da codesto TAR Sicilia in parziale accoglimento dell'istanza di sospensione formulata nel giudizio principale dalle Associazioni odierne ricorrenti;

2) del D.A. 7 luglio 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 35 del 24 luglio 2009, avente ad oggetto "Modifiche del decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010", con il quale l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste ha autorizzato la riapertura all'attività di prelievo venatorio, nel periodo 15 ottobre 2009-31 gennaio 2010 incluso, sia nei pantani della Sicilia Sud-Orientale ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero (SR2) sia nel Lago Trinità ricadente in territorio del Comune di Castelvetro (TP2);

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che, in relazione alle censure prospettate ed ai profili di danno evidenziati nei motivi aggiunti al ricorso predetto – avuto anche riguardo al contenuto dell'ordinanza di questa Sezione n.730 del 17 luglio 2009, emessa in esito alla prima domanda di sospensione formulata nell'atto introduttivo del giudizio - sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di misura cautelare provvisoria, nell'attesa dell'esito dell'esame collegiale, che avrà luogo nell'adunanza camerale del prossimo 13 ottobre 2009;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cui in narrativa e, per l'effetto, sospende l'efficacia del D.A. 31

agosto 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n.41 del 4 settembre 2009, impugnato (sub 1) con il ricorso per motivi aggiunti descritto in epigrafe;

Pone a carico della parte ricorrente l'onere della notifica del presente provvedimento all'Amministrazione intimata;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 29 settembre 2009.

Il Presidente

Giorgio Giallombardo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 30/09/2009

IL SEGRETARION.00922/2009 REG.DEC.

N. 01214/2009 REG.RIC

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Antivivisezione Onlus, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

contro

Presidenza Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81; Federazione Siciliana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze', Maurizio Lino, Francesco Mistretta, con domicilio eletto presso Francesco Mistretta in Palermo, via Liberta' 171;

nei confronti di

U.M.Enal Caccia P.T., Consiglio Siciliano Caccia Pesca e Ambiente, Ass.C.P.A.Caccia Pesca e Ambiente, Arci Caccia, Annu Com.Reg.Sicilia, A.N.C.A.Ass. Nazionale Cacciatori, A.N.L.C. Ass. Naz. Libera Caccia, Dederazione Italiana Caccia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.S.C.N. Associazione Siciliana Caccia e Natura e Consorti, rappresentato e difeso dall'avv. Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12; Partito Politico Caccia Ambiente, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.A. 15 aprile 2009 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto

"Calendario venatorio 2009/2010", pubblicato in G.U.R.S. n. 18 del 24 aprile 2009, nelle parti in cui l'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste, emanando il "Calendario Venatorio 2009-2010" (C.V.):

- a) autorizza l'attività venatoria "dal 3" settembre 2009" alle specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*}, Tortora (*Streptopelia turtui*), Merlo (*Turdus menila*) e Colombaccio (*Columba palumbus*),
 - b) autorizza la caccia alla Lepre italiana [*Lepus corsicanus*) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già INFS;
 - e) autorizza la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) per tre mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 14 gennaio 2010, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2010 contenuta nel parere dell'ISPRA;
 - d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 3 settembre 2008. in contrasto con i periodi di caccia e le limitazioni previsti dall'art. 18, comma 6, della L. n. 157/1992;
 - e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, della L. 157/1992;
 - f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a Vantazione di Incidenza (V.I.), nonché a Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S) ;
- 2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18.5.2006 dalla Giunta di Governo e della deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006, senza preventiva Vantazione di Incidenza (V.I.) e Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- 3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati..

con ricorso per motivi aggiunti:

- 1) del D.A. 31 agosto 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 41 del 4 settembre 2009, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010", adottato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste in (asserita) esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 730/09, 731/09 e 732/2009 del 17 luglio 2009, emesse da codesto TAR Sicilia in parziale accoglimento dell'istanza di sospensione formulata nel giudizio principale dalle Associazioni odierne ricorrenti;
- 2) del D.A. 7 luglio 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 35 del 24 luglio 2009, avente ad oggetto "Modifiche del decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010", con il quale l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste ha autorizzato la riapertura all'attività di prelievo venatorio, nel periodo 15 ottobre 2009-31 gennaio 2010 incluso, sia nei pantani della Sicilia Sud-Orientale ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero (SR2) sia nel Lago Trinità ricadente in territorio del Comune di Castelvetro (TP2);
- 3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3,

legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che, in relazione alle censure prospettate ed ai profili di danno evidenziati nei motivi aggiunti al ricorso predetto – avuto anche riguardo al contenuto dell'ordinanza di questa Sezione n.730 del 17 luglio 2009, emessa in esito alla prima domanda di sospensione formulata nell'atto introduttivo del giudizio - sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di misura cautelare provvisoria, nell'attesa dell'esito dell'esame collegiale, che avrà luogo nell'adunanza camerale del prossimo 13 ottobre 2009;
P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cui in narrativa e, per l'effetto, sospende l'efficacia del D.A. 31 agosto 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n.41 del 4 settembre 2009, impugnato (sub 1) con il ricorso per motivi aggiunti descritto in epigrafe;

Pone a carico della parte ricorrente l'onere della notifica del presente provvedimento all'Amministrazione intimata;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 29 settembre 2009.

Il Presidente

Giorgio Giallombardo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 30/09/2009

IL SEGRETARION.00922/2009 REG.DEC.

N. 01214/2009 REG.RIC

REPUBBLICAITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Antivivisezione Onlus, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

contro

Presidenza Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81; Federazione Siciliana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze', Maurizio Lino, Francesco Mistretta, con domicilio eletto presso Francesco Mistretta in Palermo, via Liberta' 171;

nei confronti di

U.M.Enal Caccia P.T., Consiglio Siciliano Caccia Pesca e Ambiente, Ass.C.P.A.Caccia Pesca e Ambiente, Arci Caccia, Anuu Com.Reg.Sicilia, A.N.C.A.Ass. Nazionale Cacciatori, A.N.L.C. Ass. Naz. Libera Caccia, Dederazione Italiana Caccia;
e con l'intervento di

ad opponendum:

A.S.C.N. Associazione Siciliana Caccia e Natura e Consorti, rappresentato e difeso dall'avv. Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12; Partito Politico Caccia Ambiente, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.A. 15 aprile 2009 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Calendario venatorio 2009/2010", pubblicato in G.U.R.S. n. 18 del 24 aprile 2009, nelle parti in cui l'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste, emanando il "Calendario Venatorio 2009-2010" (C.V.):

a) autorizza l'attività venatoria "dal 3" settembre 2009" alle specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), Tortora (*Streptopelia turtur*), Merlo (*Turdus merula*) e Colombaccio (*Columba palumbus*),

b) autorizza la caccia alla Lepre italiana [*Lepus corsicanus*] su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già INFS;

e) autorizza la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) per tre mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 14 gennaio 2010, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2010 contenuta nel parere dell'ISPRA;

d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 3 settembre 2008, in contrasto con i periodi di caccia e le limitazioni previsti dall'art. 18, comma 6, della L. n. 157/1992;

e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, della L. 157/1992;

f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a Vantazione di Incidenza (V.I.), nonché a Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18.5.2006 dalla Giunta di Governo e della deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006, senza preventiva Vantazione di Incidenza (V.I.) e Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati..

con ricorso per motivi aggiunti:

1) del D.A. 31 agosto 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 41 del 4 settembre 2009, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010", adottato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste in (asserita) esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 730/09, 731/09 e 732/2009 del 17 luglio 2009, emesse da codesto TAR Sicilia in parziale accoglimento dell'istanza di sospensione formulata nel giudizio principale dalle Associazioni odierne ricorrenti;

2) del D.A. 7 luglio 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 35 del 24 luglio 2009, avente ad oggetto "Modifiche del decreto 15 aprile 2009, concernente calendario

venatorio 2009/2010', con il quale l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste ha autorizzato la riapertura all'attività di prelievo venatorio, nel periodo 15 ottobre 2009-31 gennaio 2010 incluso, sia nei pantani della Sicilia Sud-Orientale ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero (SR2) sia nel Lago Trinità ricadente in territorio del Comune di Castelvetro (TP2);

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sop[^] indicati..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che, in relazione alle censure prospettate ed ai profili di danno evidenziati nei motivi aggiunti al ricorso predetto – avuto anche riguardo al contenuto dell'ordinanza di questa Sezione n.730 del 17 luglio 2009, emessa in esito alla prima domanda di sospensione formulata nell'atto introduttivo del giudizio - sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di misura cautelare provvisoria, nell'attesa dell'esito dell'esame collegiale, che avrà luogo nell'adunanza camerale del prossimo 13 ottobre 2009;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cui in narrativa e, per l'effetto, sospende l'efficacia del D.A. 31 agosto 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n.41 del 4 settembre 2009, impugnato (sub 1) con il ricorso per motivi aggiunti descritto in epigrafe;

Pone a carico della parte ricorrente l'onere della notifica del presente provvedimento all'Amministrazione intimata;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 29 settembre 2009.

Il Presidente

Giorgio Giallombardo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 30/09/2009

IL SEGRETARION.00922/2009 REG.DEC.

N. 01214/2009 REG.RIC

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, Lav - Lega Antivivisezione Onlus, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Bonanno, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

contro

Presidenza Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste Regione Siciliana,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81; Federazione Siciliana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze', Maurizio Lino, Francesco Mistretta, con domicilio eletto presso Francesco Mistretta in Palermo, via Liberta' 171;

nei confronti di

U.M.Enal Caccia P.T., Consiglio Siciliano Caccia Pesca e Ambiente, Ass.C.P.A.Caccia Pesca e Ambiente, Arci Caccia, Annu Com.Reg.Sicilia, A.N.C.A.Ass. Nazionale Cacciatori, A.N.L.C. Ass. Naz. Libera Caccia, Dederazione Italiana Caccia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.S.C.N. Associazione Siciliana Caccia e Natura e Consorti, rappresentato e difeso dall'avv. Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12; Partito Politico Caccia Ambiente, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.A. 15 aprile 2009 dell'Assessore regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto "Calendario venatorio 2009/2010", pubblicato in G.U.R.S. n. 18 del 24 aprile 2009, nelle parti in cui l'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste, emanando il "Calendario Venatorio 2009-2010" (C.V.):

a) autorizza l'attività venatoria "dal 3° settembre 2009" alle specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), Tortora (*Streptopelia turtur*), Merlo (*Turdus merula*) e Colombaccio (*Columba palumbus*),

b) autorizza la caccia alla Lepre italiana [*Lepus corsicanus*] su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già INFS;

e) autorizza la caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) per tre mesi consecutivi, dal 1° novembre 2008 al 14 gennaio 2010, in palese contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2010 contenuta nel parere dell'ISPRA;

d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 3 settembre 2008. in contrasto con i periodi di caccia e le limitazioni previsti dall'art. 18, comma 6, della L. n. 157/1992;

e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 5 e 21, comma 2, della L. 157/1992;

f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a Vantazione di Incidenza (V.I.), nonché a Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

2) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18.5.2006 dalla Giunta di Governo e della deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 21.7.2006, senza preventiva Vantazione di Incidenza (V.I.) e Vantazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra

indicati..

con ricorso per motivi aggiunti:

- 1) del D.A. 31 agosto 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 41 del 4 settembre 2009, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010", adottato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste in (asserita) esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 730/09, 731/09 e 732/2009 del 17 luglio 2009, emesse da codesto TAR Sicilia in parziale accoglimento dell'istanza di sospensione formulata nel giudizio principale dalle Associazioni odierne ricorrenti;
- 2) del D.A. 7 luglio 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 35 del 24 luglio 2009, avente ad oggetto "Modifiche del decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010", con il quale l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste ha autorizzato la riapertura all'attività di prelievo venatorio, nel periodo 15 ottobre 2009-31 gennaio 2010 incluso, sia nei pantani della Sicilia Sud-Orientale ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero (SR2) sia nel Lago Trinità ricadente in territorio del Comune di Castelvetro (TP2);
- 3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sop^ indicati..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che, in relazione alle censure prospettate ed ai profili di danno evidenziati nei motivi aggiunti al ricorso predetto – avuto anche riguardo al contenuto dell'ordinanza di questa Sezione n.730 del 17 luglio 2009, emessa in esito alla prima domanda di sospensione formulata nell'atto introduttivo del giudizio - sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di misura cautelare provvisoria, nell'attesa dell'esito dell'esame collegiale, che avrà luogo nell'adunanza camerale del prossimo 13 ottobre 2009;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cui in narrativa e, per l'effetto, sospende l'efficacia del D.A. 31 agosto 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n.41 del 4 settembre 2009, impugnato (sub 1) con il ricorso per motivi aggiunti descritto in epigrafe;

Pone a carico della parte ricorrente l'onere della notifica del presente provvedimento all'Amministrazione intimata;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 29 settembre 2009.

Il Presidente

Giorgio Giallombardo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 30/09/2009

IL SEGRETARIO